Informativa sulla distribuzione

All. 3 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

INFORMATIVA

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) FALCHI ANTONIO SALVATORE iscritto nella sezione A del RUI al n. A000082535, in data 26/02/2007;

b) è responsabile dell'attività di intermediazione della ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS iscritta nella sezione A del RUI al n. A000052060, in data 26/02/2007;

c) ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS ha sede legale/operativa in NUORO NU,VIA ALESSANDRO MANZONI 23,08100;

d) i recapiti dell'Agenzia di NUORO sono:
tel. 078434331
indirizzo di posta elettronica NUORO@CATTOLICA.IT;

e) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da FALCHI ANTONIO SALVATORE e da ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).[1]

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

a) ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS affigge nelle proprie sedi legali/operative i seguenti elenchi:
   1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario principale collabora.
   2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie indicati nell'allegato 4-*ter* del Regolamento IVASS n. 40/2018

b) ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS informa sulla possibilità per il contraente di richiedere nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza del contratto l'elenco sub a.1

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;

b) Generali Italia S.p.A. e ogni altra eventuale Compagnia di assicurazione per la quale opera non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS

1 Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza edi reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

INFORMATIVA

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa sulla base dei recapiti indicati nel DIP aggiuntivo di prodotto.
Il cliente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni[2], può rivolgersi all'IVASS, o alla CONSOB secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto

c) la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

2 Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori.

Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP

All. 4 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

INFORMATIVA

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

FALCHI ANTONIO SALVATORE iscritto al RUI al n. A000082535

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A;

b) il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto ASSIGEA DI FALCHI DOTT. ANTONIO E C SAS:

a) fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata indicando i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente

b) nell'ambito dell'attività di consulenza svolta valuta le informazioni acquisite dal contraente/assicurato rispetto alle esigenze dallo stesso manifestate, al fine di proporre il prodotto più indicato

c) distribuisce, in esclusiva, prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A.

d) fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

a) Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.

b) Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento.

c) l'informativa di cui alle lettere a) e b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
   1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
   2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
   3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

INFORMATIVA

Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità

Il Gruppo Generali ha preso parte a diverse iniziative volte a promuovere un'economia globale sostenibile, sottoscrivendo, tra gli altri, il Global Compact delle Nazioni Unite ed aderendo ai Principi delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile (PRI).
In ossequio a tali impegni, Il Gruppo Generali integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance all'interno delle scelte di investimento, nell'ottica di ottimizzare i rendimenti, influenzare positivamente gli stakeholder, rafforzare la propria reputazione e aumentare il valore sociale.
Il Gruppo Generali identifica e valuta il "rischio di sostenibilità", ovvero un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verifichi, potrebbe avere un impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.
Tale valutazione, finalizzata a minimizzare gli impatti negativi sopra citati, viene condotta prendendo in considerazione:

i) i rischi legati al mancato rispetto dell'ambiente, quali l'assoggettamento a sanzioni o a costi legati alla bonifica o ad altri rimedi di un danno ambientale;

ii) i rischi reputazionali derivanti dall'inosservanza dei diritti umani o dei diritti del lavoro;

iii) i rischi di governance societaria, laddove l'assenza di procedure di controllo potrebbe dare luogo a casi di corruzione con effetti negativi diretti e indiretti sugli utili d'impresa.

L'offerta dei prodotti assicurativi avviene attraverso un servizio di consulenza volto a raccomandare ai potenziali clienti i prodotti che incontrano i bisogni dagli stessi espressi. In tale fase, considerato che tutti i prodotti del catalogo seguono il processo di investimento adottato dalla Compagnia finalizzato anche ad individuare e valutare i rischi di sostenibilità relativi agli investimenti sottostanti, l'attività del consulente si concentra sulla scelta del prodotto adeguato a soddisfare i bisogni espressi dal cliente.

Elenco delle regole di comportamento del distributore

All. 4 TER Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

INFORMATIVA

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.

FALCHI ANTONIO SALVATORE, iscritto al RUI al n. A000082535

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente

b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

c. nell'ambito della vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

d. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

NUORO
Agenzia (RFT)
VIA ALESSANDRO MANZONI, 23, 08100, NUORO, NU
nuoro@cattolica.it

tel. 078434331

PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audioconferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audioconferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p,A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via

e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori della Compagnia e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.cattolica.it.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

NUORO
Agenzia (RFT)
VIA ALESSANDRO MANZONI, 23, 08100, NUORO, NU
nuoro@cattolica.it

tel. 078434331

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Presa visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

ATTIVA MULTIRAMO

Polizza n. 732054395 emessa il 19/10/2023
Versione n. 1
Codice Cliente: 334346871

Agenzia Generale di NUORO
Agenzia (RFT)
VIA ALESSANDRO MANZONI, 23, 08100, NUORO, NU
nuoro@cattolica.it
tel. 078434331

Contraente

AREUS AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZ
Partita IVA: **01526480916**
Indirizzo di recapito: **V. LUIGI OGGIANO 25, 08100, NUORO (NU)**

La soluzione Assicurativa

La valuta base della polizza è **Euro**

	Premio rata di perfezionamento	Di cui imposte	Premi rate successive	Di cui imposte
PROPERTY				
Incendio Danni Diretti ai Beni	**€ 1.481,34**	**€ 269,65**	**€ 1.209,46**	**€ 220,19**
RESPONSABILITA' CIVILE E/O TUTELA LEGALE				
Responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori di lavoro e/o Prodotti	**€ 49,66**	**€ 9,04**	**€ 40,54**	**€ 7,38**
Totale	**€ 1.531,00**	**€ 278,69**	**€ 1.250,00**	**€ 227,57**

€ 1.250,00 all'anno

€ 1.531,00 al perfezionamento

La validità dell'assicurazione

Decorre dalle ore 24 del **10/10/2023** e scade alle ore 24 del **01/01/2029**

Alla scadenza l'assicurazione cessa salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione allegate.
Il Contraente o Generali Italia S.p.A. se non intendono prorogare inviano comunicazione scritta di disdetta con preavviso rispetto alla relativa scadenza nei tempi previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
Per una piena comprensione delle espressioni utilizzate nel presente documento si suggerisce di consultare le definizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
Il presente documento viene aggiornato ad ogni variazione dell'assicurazione a seguito di attivazione e/o disattivazione di Garanzie.
Rateazione: annuale

Prossimo pagamento (successivo al premio di perfezionamento): **01/01/2025**
Regolazione Premio: NO

Dichiarazioni contrattuali

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE

Con riferimento alle coperture previste dalla Sezione Incendio e/o dalla Sezione Danni da Interruzione di Esercizio se attive, la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione

CLAUSOLA ESCLUSIONE CYBER (NOCYBER)

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **"Sistema Informatico"**.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "**Sistema Informatico**".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "**Sistema Informatico**".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "**Sistema Informatico**".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "**Dati informatici**"ma non i Dati informatici stessi.

ESCLUSIONE CYBER RISK

Dalla presente copertura **sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso;**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- **"Atto Cyber"** (→definizione) e **"Incidente Cyber"** (→definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede", se presenti, che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "**Dato informatico**":

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato **esclusivamente** da un **"Atto Cyber"** (→definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (→definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **"Atto Cyber"** (→definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (→definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei **"Dati informatici"**; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile:

- i danni materiali o corporali **involontariamente** cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (→definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Dichiarazioni del Contraente

Con riferimento al presente contratto,

☑ ***Dichiaro che prima della sottoscrizione:***

- ho ricevuto dall'intermediario il documento Informativa sul distributore (Allegato 3);
- ho visionato e/o ricevuto l'Elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter);

- ho ricevuto le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;
- ho ricevuto i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della polizza:
  - CAPITOLATO
- ho reso informazioni corrette relativamente alle mie esigenze assicurative;
- ho ricevuto il "Riepilogo della trattativa" che attesta che il contratto è frutto di una trattativa individuale e costruito assieme alla Compagnia e al Suo consulente, sulla base delle interazioni intercorse;
- ho reso nel frontespizio della Polizza le informazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 1892-1893 c.c. per la valutazione del rischio;
- il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

☑ ***Inoltre dichiaro che:***

- non ho altre assicurazioni in corso per analoghi rischi assicurati.
- *relativamente ai beni assicurati ed ai rischi assicurati l'Azienda non ha subito sinistri negli ultimi 5 anni*

Poliennalità

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale, ai sensi della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, con riduzione del premio di tariffa del 5%; pertanto se il contratto supera i cinque anni è disdettabile trascorso il quinquennio, con effetto per l'annualità successiva.

Tracciabilità

Generali Italia S.p.A. dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 Agosto 2010, n 136 e successive modifiche. Generali Italia S.p.A. inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di sede della stazione appaltante dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità. La controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopracitata, è tenuta quindi a effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato da Generali Italia S.p.A. riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Privacy

Presa visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Accettazione

Con la sottoscrizione del documento di Polizza esprimo il mio consenso alla conclusione del contratto, dando atto che lo stesso è disciplinato, oltre che da quanto previsto nel presente documento, anche dalle Condizioni di Assicurazione e da quanto previsto negli allegati sopra citati, che dichiaro di conoscere e accettare.

Generali Italia S.p.A.

SIMONETTA CINZIA BETTELINI

Firmato da BETTELINI SIMONETTA CINZIA
Data: 23/10/2023 10:49:19 CEST

Firma del Contraente

SDG22870MUL732054395

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

CAPITOLATO DI POLIZZA

Il capitolato di polizza comprende:
- Scheda tecnica
- Ulteriori precisazioni e Condizioni particolari specifiche
- Condizioni di Assicurazioni

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, 31021 Tel 041,5492111 – C.F. e iscr. Nel Registro Imprese di Treviso – Belluno n. 00409920584 – Partita IVA 01333530323 – Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurati – www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

SCHEDA TECNICA

La presente scheda tecnica è parte integrante polizza

Assicurato	AREUS AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA
Codice Fiscale/PIVA	01526480916
Ubicazione del rischio	Via LUIGI OGGIANO 25 NUORO 08100 (NU)

Tipo Assicurato: Conduttore
Percentuale adibita a uffici e/o abitazioni: 100
Piano Ubicazione: Rialzato/Primo Piano
Totale Mq: 2350
Tipologia costruttiva: Muratura
Fabbricato in condominio: No
Anno di costruzione o di ristrutturazione completa: 2000
Presenza di pertinenze e/o spazi esterni: Sì

INCENDIO

Garanzie	***Somma assicurata in euro***	***Forma di garanzia***	
Incendio Ufficio	2.500.000,00	Valore Intero	compresa
Incendio Contenuto			esclusa
Rottura Lastre		Primo Rischio Assoluto	compresa
Rimpiazzo del combustibile			compresa
Danni da furto			compresa
Eventi atmosferici e sovraccarico neve			compresa
Atti vandalici e terrorismo			compresa
Danni da acqua			compresa
Ricerca e riparazione del guasto			compresa
Danni ai beni all'esterno dell'ufficio		Primo Rischio Assoluto	compresa
Fenomeno elettrico		Primo Rischio Assoluto	compresa
Garanzie aggiuntive			
Ricorso Terzi	100.000,00		compresa

EVENTI CATASTROFALI

Garanzie	**Forma di Garanzia**	
Terremoto Fabbricato	Valore Intero	compresa
Terremoto contenuto		esclusa
Inondazione, Alluvione e Allagamento Fabbricato	Valore Intero	compresa
Inondazione, Alluvione e Allagamento Contenuto		esclusa

RESPONSABILITA' CIVILE UFFICIO

Garanzie	***Massimale assicurato per sinistro in euro***	***con il limite per persona***	***cose***	
RCT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	compresa
RCO Dipendenti				esclusa
Danni da inquinamento accidentale				compresa

Danni da interruzione o sospensione di attività	compresa
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature	compresa
Danni da Incendio	esclusa
Garanzie aggiuntive	
Malattie Professionali	esclusa

RIEPILOGO LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE
(per tutto quanto non espressamente indicato nella presente tabella si rimanda al set informativo o a specifiche deroghe in appendice al contratto)

	Franchigia euro	Scoperto			Limite indennizzo	
		%	minimo	massimo	%	euro
INCENDIO						
Franchigia	500					
Rottura Lastre	500					2.500 per lastra 10.000 per anno
Rimpiazzo del combustibile	500					2.500 per anno
Danni da furto	500					
- Furto di fissi ed infissi						2.500 per anno
- Guasti cagionati dai ladri						2.500 per anno
Eventi atmosferici e sovraccarico neve		10	1.000			
- per Tende frangisole		10	500			10.000 per anno
- per Grandine su fragili		10	500			10.000 per anno
Atti vandalici e terrorismo		10	500			
Danni da acqua	500					
- Per Eventi di cui ai punti da b) a g)						30.000 per anno
- per Spese di primo intervento						500 per sinistro
- per Perdite occulte d'acqua						2.000 per anno
Ricerca e riparazione del guasto	500					15.000 per anno 5.000 per sinistro
- Per Tubature interrate						5.000 per anno 2.500 per sinistro
Danni ai beni all'esterno dell'ufficio	500				20	10.000 per anno
Fenomeno elettrico		10	500			3.000 per anno
EVENTI CATASTROFALI						
Terremoto Fabbricato		10	25.000		50	
Inondazione, Alluvione e Allagamento Fabbricato		10	25.000		50	
RESPONSABILITA' CIVILE UFFICIO						
Franchigia	500					
Danni da inquinamento accidentale		10	500		20	200.000
Danni da interruzione o sospensione di attività		10	500		20	200.000
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature		10	500		20	200.000

ULTERIORI PRECISAZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI SPECIFICHE

I FABBRICATI ASSICURATI SONO ADIBITI A UFFICI AMMINISTRATIVI/GESTIONALI DEL CONTRAENTE DI POLIZZA

RESCINDIBILITÀ ANNUALE
A PARZIALE MODIFICA E PRECISAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, D'ACCORDO TRA LE PARTI SI PRENDE ATTO E SI ACCETTA CHE CIASCUNA DELLE PARTI CONTRAENTI PUÒ RECEDERE ANNUALMENTE ALLA RICORRENZA ANNUALE DELLA POLIZZA (01/01/2025 IN POI) CON PREAVVISO SCRITTO, MEDIANTE RACCOMANDATA O PEC DI ALMENO 30 GIORNI RISPETTO ALLA DATA DI RICORRENZA ANNUALE. LA PRIMA RICORRENZA ANNUALE È DEL 01/01/2025).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI:
SONO RITENUTE CONFORMI ED ASSICURATI IN POLIZZA I FABBRICATI COSTRUITI IN MURATURA E/O MEDIANTE PARETI STRUTTURALI, COMPRENSIVE DEI CRISTALLI, PURCHE' SI TRATTI DI STRUTTURE AUTO-PORTANTI

SETTORE RCT - PRECISAZIONE
TRATTANDOSI DI GARANZIE PRESTATE A FAVORE DEL CONTRAENTE DI POLIZZA, CHE DIVIENE L'ASSICURATO DEL PRESENTE CONTRATTO, IN QUALITA' DI CONDUTTORE DEI LOCALI INDICATI IN POLIZZA, NE DERIVA CHE LA COPERTURA DEL SETTORE RCT E' LIMITATA ALLA CONDUZIONE DEI SUDDETTI LOCALI, CON ESCLUSIONE PERTANTO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEI MEDESIMI, E CON ESCLUSIONE DI OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE.

TERMINI DI MORA
A PARZIALE DEROGA DELL'ART CG2 "PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE", SI ELEVA IL TERMINE DI MORA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI DA 15V A 30 GIORNI
PER IL PRIMO PREMIO VIENE STABILITO IL TERMINE DI MORA INIZIALE DI 30 GIORNI. QUALORA IL PREMIO VENGA PAGATO DALLA CONTRAENTE ENTRO TALE TERMINE, LA DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE COINCIDE CON LA DATA DI EFFETTO DELLA POLIZZA; QUALORA INVECE IL PREMIO VENGA PAGATO DAL CONTRAENTE TRASCORSO TALE TERMINE, L'ASSICURAZIONE AVRÀ EFFETTO DALLE ORE 24 DEL GIORNO DI EFFETTIVO PAGAMENTO

CLAUSOLA BROKER
AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, LE PARTI CONTRAENTI RICONOSCONO AL BROKER IL RUOLO DI CUI AL D. LGS. N. 209/2005 E S.M.I. (IL "CODICE DELLE ASSICURAZIONI"), RELATIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE ED ALLA GESTIONE DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE E PER TUTTO IL TEMPO DELLA DURATA, INCLUSE PROROGHE, RINNOVI, RIFORME O SOSTITUZIONI.
IN CONSEGUENZA DI QUANTO SOPRA SI CONVIENE ESPRESSAMENTE
-CHE IL BROKER, NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA RICHIAMATA, SIA RESPONSABILE DELLA RISPONDENZA FORMALE E GIURIDICA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI NONCHÉ DELLA LEGITTIMITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ;
-DI RICONOSCERE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI CHE, PER LEGGE O PER CONTRATTO, IL CONTRAENTE/ASSICURATO È TENUTO A FARE ALLA SOCIETÀ, SI INTENDONO VALIDE ED EFFICACI ANCHE SE NOTIFICATE AL BROKER; • CHE IL PAGAMENTO DEI PREMI DOVUTI ALLA SOCIETÀ, PER QUALSIASI MOTIVO RELATIVO ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE, VENGA EFFETTUATO DAL CONTRAENTE AL BROKER. IL PAGAMENTO COSÌ EFFETTUATO È VALIDO E HA EFFETTO LIBERATORIO PER IL CONTRAENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 1901 C.C. E 118 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI. LA SOCIETÀ DELEGATARIA O OGNI EVENTUALE SOCIETÀ COASSICURATRICE, DELEGANO QUINDI ESPLICITAMENTE IL BROKER, ALL'INCASSO DEL PREMIO, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 118 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI E CON GLI EFFETTI LIBERATORI PER IL CONTRAENTE PREVISTI AL MEDESIMO ARTICOLO;
-CHE LE SOMME INCASSATE DAL BROKER VENGANO DA QUESTI RIMESSE, AL NETTO DELLE PROVVIGIONI DEL BROKER, ALLA SOCIETÀ SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI O, IN MANCANZA, ENTRO IL GIORNO DIECI DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI INCASSO. ALL'UOPO IL BROKER TRASMETTERÀ ALLA SOCIETÀ DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA DELLA DISPOSIZIONE EFFETTUATA. IL PRESENTE COMMA È EFFICACE QUALORA BROKER E SOCIETÀ NON ABBIANO CONVENUTO DIVERSA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI;
-CHE LE VARIAZIONI ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE RICHIESTE DAL CONTRAENTE AL BROKER, IN FORMA SCRITTA, SIANO IMMEDIATAMENTE EFFICACI QUANDO ACCETTATE DALLA SOCIETÀ. QUALORA LE STESSE COMPORTINO IL VERSAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO, I TERMINI DI EFFETTO SONO SUBORDINATI ALLA DISCIPLINA DELL'ART. "PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA";
-CHE L'OPERA DEL BROKER, UNICO INTERMEDIARIO NEI RAPPORTI CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, VERRÀ REMUNERATA DALLE COMPAGNIE CON LE QUALI VERRANNO STIPULATI, MODIFICATI, E/O PROROGATI I CONTRATTI NELLA MISURA DEL). LA REMUNERAZIONE DEL BROKER NON DOVRÀ IN OGNI CASO RAPPRESENTARE UN COSTO AGGIUNTIVO PER IL CONTRAENTE, E ANDRÀ DALLA SOCIETÀ ASSORBITA NELLA COMPONENTE DI COSTO ALTRIMENTI IDENTIFICATA NEL PREMIO, PER GLI ONERI DI DISTRIBUZIONE E PRODUZIONE;
-CHE LA GESTIONE DEI SINISTRI, FINO A CHE NON DIVENTINO VERTENZE LEGALI, VENGA CURATA PER CONTO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO DAL BROKER;
-CHE IL BROKER HA OTTEMPERATO, INTER ALIA, AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 112, COMMA 3 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI E SI IMPEGNA A PRODURRE COPIA DELLA VIGENTE POLIZZA A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA DELLA/E SOCIETÀ IN QUALUNQUE MOMENTO DEL RAPPORTO.
IL PRESENTE ARTICOLO SARÀ PRIVO DI EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI DOVESSE VENIRE A MANCARE L'OBBLIGATORIA ISCRIZIONE DEL BROKER AL RUI DI CUI ALL'ART. 109 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ
O CONDUZIONE DI UNO STUDIO/UFFICIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CATTOLICA ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo
voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere

FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi

COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di

GLOSSARIO

Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE **5**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE **9**

MODULO UFFICI

GLOSSARIO DI MODULO **15**

SEZIONE INCENDIO

1. Cosa è assicurato **21**
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio **28**
3. Condizioni di operatività **30**
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **31**
5. Tabella dei limiti di copertura **32**

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI

1. Cosa è assicurato **35**
2. Condizioni di operatività **36**
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **37**
4. Tabella dei limiti di copertura **38**

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'UFFICIO

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) **39**

1. Cosa è assicurato **39**
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio **41**
3. Condizioni di operatività **41**
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **42**
5. Tabella dei limiti di copertura **45**

RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) **45**

1. Cosa è assicurato **45**
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio **46**
3. Condizioni di operatività **47**
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **47**
5. Tabella dei limiti di copertura **48**

SEZIONE ASSISTENZA DELL'UFFICIO

1. Cosa è assicurato **50**
2. Condizioni di operatività **65**
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura **66**

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO "COSA FARE IN CASO DI..."

MODULO UFFICI:	**67**
1. Incendio, Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Eventi Catastrofali, Furto - Che obblighi ho?	**67**
2. Responsabilità Civile dell'ufficio - Che obblighi ho?	**75**
3. Assistenza - Assistenza Cyber Risk - Che Obblighi Ho?	**77**

GLOSSARIO

GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire."
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA "CATTOLICA&PROFESSIONI"

A

Addetti
Titolari, soci (che concorrono manualmente allo svolgimento dell'attività) e prestatori di lavoro (con contratto regolare a termini di legge, di lavoro subordinato o meno, nei confronti dell'Assicurato).

Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione

Assicurazione
Contratto di assicurazione.

C

Comunicazioni (alla Società)
Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail (e qualsiasi altro mezzo scritto) avente indicazione di una data certa.

Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

Contratto (assicurativo)
Contratto di assicurazione.

D

Danno
Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.

Dati

contraente AREUS AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA
polizza n. 732054395 versione n. 1

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.

Dati personali
Informazioni utili ad identificare una persona, così come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Dipendente
Per dipendente si intende:

- qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che il Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative e che il Contraente remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni;
- qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture del Contraente se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione del Contraente alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto.

Documenti
Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività professionale esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.

F

Fatto illecito
L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Franchigia
La parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.
Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Furto
È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

I

Indennizzo/Risarcimento
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Inquinamento
La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

Intranet
Una rete di dati aziendale privata.

IVASS
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha

disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n.209).

L

Libero professionista
Il lavoratore autonomo, non dipendente o subordinato a nessuno, che presta servizi normalmente a carattere intellettuale, non fa commercio e si auto organizza senza grande impiego di persone, mezzi o capitali.

Limite di indennizzo
La somma massima dovuta dalla Società in base al presente contratto.

M

Massimale
La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.

P

Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.

Polizza
Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio
La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prescrizione
L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

R

Reato
Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione Penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:

- delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione Penale della reclusione e/o della multa,
- contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione Penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Rete
Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.

Richiesta di risarcimento
Qualsiasi richiesta di risarcimento danni, anche derivante dall'avvio di un procedimento civile o amministrativo, pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato.

Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.

S

Scoperto
La parte di danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società/Impresa/Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Somma assicurata
La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

Studio associato
L'associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.

T

Terzi
In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle Parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.
Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge e/o secondo le specifiche definizioni/clausole della Responsabilità Civile.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO IN GENERALE

In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.
Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **15° giorno** dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

COME EFFETTUO I PAGAMENTI?

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:
a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
b. ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.

ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO - DISDETTA DEL CONTRATTO

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.
Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sotto indicato.

Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, **purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio.**
Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.

LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL'ALTRA PARTE:
- mediante raccomandata A.R.
- inviata almeno **60 giorni** prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (per il recesso dal contratto pluriennale).

ART. CG4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO

In relazione alle garanzie/sezioni «Inondazione, alluvione e allagamento» e «Terremoto» se acquistate, la Compagnia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.

In tal caso:
COMUNICAZIONI DOVUTE
Con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, la Compagnia comunicherà al Contraente, tramite Raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.

MODALITÀ DI RINNOVO
Il pagamento del premio **entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale** implica l'accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.
Se il Contraente non accetterà le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.

NOTA BENE:
Qualora detto pagamento fosse eseguito **dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.**

ART. CG5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Qualora il Contraente **sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.

Qualora il Contraente **non sia consumatore** ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".

ART. CG6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.
L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

R = P*GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte)
GR = giorni residui di copertura.
D = durata totale (in giorni) della copertura.

ESEMPIO
Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2020.
Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2021.
Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.
Aliquota di imposta applicata: 22,25%.
A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2021.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:
P = Premio finito / 1,2225 = 2.445 € / 1,2225 = 2.000 €.
GR = Numero di giorni dalle ore 24 del 1 agosto 2021 alle ore 24 del 31 dicembre 2021 = 153.
D = 365 giorni.
R = P*GR/D = 2.000 € * 153 / 365 = 838,36 €.

ART. CG7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:
- **aumentato** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiarati** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottratti**, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modificate** o alterate le tracce o i residui del sinistro;
- **aggravati** e/o alterati gli indizi del reato.

La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

ART. CG8 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - BUONA FEDE

ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le **dichiarazioni inesatte o le reticenze** del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le dichiarazioni **inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza non compromettono il diritto di indennizzo o risarcimento, né comportano la sua riduzione, nel caso in cui:

a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.

ART. CG9 INDICIZZAZIONE

Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato.
Pertanto, se in polizza è stato indicato "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?

- Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.

Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.

Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.

In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione le garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA.

ART. CG10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

ART. CG11 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato **deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.**

NOTA BENE:
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la **perdita totale o**

parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 c.c.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. CG12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

ART. CG13 ALTRE ASSICURAZIONI

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Il Contraente / l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

COSA FARE IN CASO DI:
In caso di sinistro, il Contraente:

1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 c.c.;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. CG14 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. CG15 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. CG16 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.

ART. CG17 CLAUSOLA BROKER

Se la gestione della polizza è affidata ad un soggetto indicato in polizza quale Broker di assicurazione, il Contraente, gli Assicurati e la Società stabiliscono che tutti i rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto Broker.

ART. CG18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

ART. CG18.1 MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS CLAUSE

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

GLOSSARIO DI MODULO

GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire."
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

TERMINI PRESENTI NEL MODULO UFFICI

A

Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, presenti/in uso nei locali o normalmente utilizzate per lo svolgimento dell'attività professionale (vedi box esemplificativo).

NOTA BENE:
Dalle condizioni di polizza sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.

SONO COMPRESI AD ESEMPIO:
- stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare,
- impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
- terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
- bilance elettroniche e registratori di cassa.

Apparecchiature elettromedicali
Apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di personale medico / sanitario.

Assistenza
L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.

Autocombustione
Combustione spontanea senza fiamma.

C

Contenuto
Mobilio ed arredamento, attrezzature d'ufficio, strumenti scientifici o professionali, impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche, armadi di sicurezza e corazzati, casseforti, oggetti di argenteria, sussidi audiovisivi, archivi, archivi informatici, microfilm, documenti, campionari e quanto altro riposto nell'Ufficio Assicurato, che sia inerente all'attività in esso esercitata.
Per i soli Uffici adibiti a studi medici sono comprese anche le apparecchiature elettromedicali.
Sono compresi inoltre, cartelloni e supporti pubblicitari, vetrine, spazi espositivi e relativa merce esposta, nonché elettrodomestici, distributori automatici di cibi e bevande (anche di terzi), a conforto dei soggetti che prestano la loro opera nei locali dell'ufficio.

Se l'Ufficio assicurato è preso in affitto, sono compresi dispositivi e apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche a servizio dell'Ufficio fissi per natura e destinazione d'uso, istallati dall'Assicurato locatario.
All'interno della definizione di Contenuto sopra riporta si intendono comprese anche le seguenti "sotto-categorie" di beni:

- **Oggetti pregiati:** pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte e di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- **Gioielli e preziosi:** oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 euro;
- **Valori:** denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- **Collezioni:** Raccolte ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie o categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- **Documenti:** Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.
- **Effetti personali:** Capi di abbigliamento, accessori e altri beni mobili normalmente utilizzati a servizio e conforto della persona utilizzati dall'Assicurato, dai familiari coadiuvanti, dai dipendenti, dai collaboratori e clienti. **Non sono considerati effetti personali gli Oggetti pregiati e i Valori cosi come definiti alla voce Contenuto;**

Sono esclusi veicoli a motore iscritti al P.R.A. o parti di essi.

D

Danno materiale e diretto
Danno inerente la materialità della cosa assicurata che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.

Dipendenze e pertinenze
Locali comunicanti e non con l'Ufficio assicurato o posti anche in corpi separati, purché siti nella medesima ubicazione, entro i relativi spazi recintati, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte, e rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio. A titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, garage, solai, box, vani tecnici.

E

Epidemia
L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

F

Fabbricato
L'intera costruzione edile ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, in buone condizioni di statica e manutenzione, che ospita l'Ufficio assicurato e adibita, per almeno il 51% della somma delle superfici complessive di tutti i piani, ad Uffici o abitazioni, e **non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.**
Tipologie di fabbricato:

Antisismico: costruzione edile realizzata o integralmente ristrutturata dopo il 1990, nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
- Fabbricato conforme ai requisiti antisismici contenuti nelle "norme tecniche per le costruzioni" previste dalle norme di legge in vigore al momento della sua costruzione o ristrutturazione;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o **materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;**
  Sono tollerati:
  - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
  - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
  - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso.**

Cemento armato: costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili **per almeno il 90% della sua superficie.**
  Sono tollerati:
  - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
  - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
  - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso.**

Muratura: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, pietra, cemento armato e non, vetrocemento e/o altri materiali incombustibili.
Sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

Bioedilizia: costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). **Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.**

Familiari coadiuvanti
Le persone del nucleo familiare del professionista assicurato, come da certificato di stato famiglia o altro documento equivalente, il suo convivente more uxorio, purché stabilmente conviventi che collaborano in modo anche saltuario all'attività professionale.
Sono esclusi i Familiari quando dipendenti regolarmente assunti.

Fenomeno elettrico
La manifestazione dei seguenti eventi:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e infissi
I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Forma di garanzia
Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo.
Può essere a:
- Valore Intero
- o Primo Rischio Assoluto

(vedi definizioni di "Valore Intero" e di "Primo Rischio Assoluto").

Fragili
Elementi fissi a completamento e servizio del Fabbricato che ospita l'Ufficio realizzati con materiali che per loro natura possono risultare facilmente danneggiabili in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza. A titolo esaustivo compongono tale categoria: tettoie, verande, vetrate, lucernai, lastre in fibrocemento o manufatti in materia plastica.

G

Guasto (per la sezione Assistenza)
Malfunzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto.

I

Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Infrastruttura
Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.

Inondazione e alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Impiego mobile
l'utilizzo di quei strumenti e accessori professionali, comprese apparecchiature elettriche ed elettroniche, che, se rientranti nella definizione di contenuto assicurato dell'Ufficio, per la loro natura e specifiche costruttive possono essere utilizzati in luoghi diversi rispetto all'ubicazione dei locali dell'Ufficio.

Inverter
Dispositivo in grado di convertire la corrente continua in corrente alternata.

P

Pandemia
La diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)
La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del sinistro e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 c.c.

R

Rapina
Reato previsto dall'Art. 628 c.p. consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto

Regola proporzionale
Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per le cose assicurate è inferiore al loro valore effettivo, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra la somma assicurata ed il valore effettivo delle cose assicurate (Art.1907 c.c.).

S

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.
Non sono considerati scoppio gli effetti:

- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Sinistro
Per la Responsabilità Civile verso Terzi: per sinistro si intende:
L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico sinistro (danno in serie) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa
La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

T

Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e sabotaggio
Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.
Non rientrano nella definizione di terrorismo:

- **atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;**
- **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o**

danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;
- **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;**
- **atti vandalici.**

Truffa
Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 c.p.).

Tubature interrate
Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno che non risultino interamente protette da strutture murarie o annegate in conglomerato cementizio.

U

Ufficio
I locali in cui si svolge l'attività del professionista, caratterizzati dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori.
Sono compresi, se inerenti l'ubicazione assicurata indicata in polizza e l'eventuale quota-parte condominiale di relativa spettanza:
- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- dipendenze o pertinenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'ufficio, muri di cinta;
- strade private interne, cortili. **Sono comunque esclusi gli alberi;**
- tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radioriceventi e/o trasmittenti;
- statue, affreschi e decorazioni **che non abbiano valore artistico;**
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa per natura e destinazione al servizio del fabbricato;
- pannelli solari (fotovoltaici e termici);
- migliorie apportate dal locatario;

V

Valore a nuovo
Questa definizione indica il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Valore allo stato d'uso
Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

Valore Intero
La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore. Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto. (Art. 1907 c.c.).

Vetri antisfondamento
Le superfici di vetro costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

SEZIONE INCENDIO

INCENDIO

Questa Sezione riunisce le possibili diverse opzioni a tutela dell'Ufficio e del suo contenuto contro i danni che possano derivare da incendio ed altri eventi accessori.

1 - COSA E' ASSICURATO

INCENDIO DELL'UFFICIO E DEL SUO CONTENUTO

ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA

COSA COPRE LA GARANZIA
Qualora in polizza risulti acquistata e operante la Sezione INCENDIO, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni dell'Ufficio e/o del suo Contenuto indicati in polizza:

- **sino alla concorrenza delle Somme Assicurate indicate in Polizza;**
- **causati dagli eventi illustrati qui di seguito:**

a. incendio;
b. fulmine;
c. esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
d. fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Ufficio;
e. sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
f. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
g. urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
h. caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
i. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

ULTERIORI INDENNIZZI
Se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:
a. mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
b. caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
c. impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato **con colpa grave degli Assicurati.**

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

1. ROTTURA DI LASTRE

Danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, non esplicitamente escluso, alle lastre - piane e curve - di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglass, sia fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, installati all'interno ed all'esterno dell'Ufficio, purché integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.
Sono comprese, anche:

a. insegne collocate sulle pareti esterne del Fabbricato/Ufficio e insegne poste su supporti fissi installati entro la recinzione del Fabbricato/Ufficio;
b. vetrate esterne poste a delimitazione del perimetro dei locali dell'Ufficio;
c. lastre e specchi del Contenuto, se assicurato.

La garanzia opera anche per la rottura avvenuta in caso di:

d. furto, tentato o consumato;
e. scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
f. onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, indipendentemente dalla Forma di garanzia scelta, con i seguenti limiti:

Ufficio e/o Contenuto	Limite per lastra o specchio indicato in polizza
Indennizzo massimo	Indicato in polizza per anno assicurativo
Franchigia	indicata in polizza

LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni:

- **da rigature, screpolature e scheggiature;**
- **alle insegne e vetrate esterne, per eventi di cui al precedente punto d.;**
- **da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.**

ESCLUSIONI
La garanzia non opera per i danni:

- **alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;**
- **alle recinzioni.**

2. RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE

È indennizzato il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'Ufficio assicurato o del Fabbricato in condominio che lo ospita, per la relativa quota parte.

Limite	Per anno assicurativo indicato in polizza
Franchigia	indicata in polizza

3. DANNI DA FURTO

Se non viene acquistata la Sezione Furto, la garanzia è estesa a:

a. furto di Fissi e infissi dell'Ufficio destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione;
b. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

Limite per ciascuno dei punti a. e b.	Indicato in polizza per anno assicurativo
Franchigia	indicata in polizza

4. EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

Sono compresi i **danni materiali e diretti** ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.
La garanzia è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, derivanti da crollo o sfondamento anche parziale del tetto, se imputabili all'azione diretta del peso della neve.

Sono compresi i danni a **portici e porticati esterni** aperti, purché:
- costituiscano corpo unico con il Fabbricato che ospita l'Ufficio assicurato;
- e siano inoltre realizzati con le medesime caratteristiche costruttive del Fabbricato stesso nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti.

I **danni da bagnamento** all'interno dell'Ufficio si intendono in ogni caso compresi solo ed esclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.

LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni causati da:
- **inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua;**
- **mareggiata o penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo;**
- **valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;**
- **effetto di trascinamento e scivolamento della neve;**
- **sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;**
- **cedimento, smottamento o franamento del terreno.**

La garanzia opera inoltre con i seguenti limiti:

Limiti	Somma assicurata Ufficio / Contenuto
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

Limiti specifici:
Per i danni subiti da:
- tende frangisole;
- Fragili e Pannelli solari **per il solo effetto di grandine.**

Limiti per ciascun punto	Indicati in polizza per anno assicurativo
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni subiti da:
- **Recinzioni precarie;**
- **cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (**a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve**);**
- **alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;**
- **Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro),** fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine;
- **capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.**

5. ATTI VANDALICI E TERRORISMO

Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, ordigni esplosivi.
Sono compresi anche gli atti vandalici in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati.

LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:

- **da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;**
- **relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.**

Limiti	Somma Assicurata Ufficio e/o Contenuto
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicato in polizza

NOTA BENE:
Qualora sia acquistata e risulti operante anche la **Sezione Furto**, per i soli **atti vandalici conseguenti a Furto o Rapina tentati o consumati**, la presente garanzia opera per la **parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo** previsti alla lettera c. del punto 1. "danni provocati dai ladri" dell'Art. XX "Estensioni sempre operanti" della Sezione Furto.

6. DANNI DA ACQUA

La Società indennizza i **danni materiali e diretti** ai beni assicurati causati da:

a. spargimento d'acqua o altri liquidi a seguito di **rottura accidentale** di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Ufficio;
b. **fuoriuscita di acqua o altri liquidi da elettrodomestici** o altre apparecchiature dell'Ufficio a seguito di rottura accidentale di tali dispositivi e delle relative tubazioni di collegamento con l'impianto fisso dell'Ufficio;
c. rottura, derivante dal **gelo**, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici;
d. occlusione, traboccamento o rigurgito di **impianti** idrici, igienici, termici e tecnici;
e. penetrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di **grondaie e pluviali**;
f. provocati da rottura degli **impianti automatici di estinzione;**
g. **rottura accidentale** di tubature parzialmente o completamente interrate.

La Società indennizza le spese sostenute per il primo intervento, incluse le spese per il diritto di chiamata, sostenute per ricercare ed eliminare le cause del guasto che ha generato il danno da acqua, al fine di limitarne le conseguenze.

Casi specifici: le perdite occulte
La Società rimborsa inoltre le perdite occulte d'acqua, intese come il danno causato dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico, **anche in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.**

Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall'Ufficio (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più unità condominiali), nel medesimo semestre dell'anno precedente alla data della rottura.

LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:

- **provocati da usura o carenza di manutenzione;**
- **verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;**
- **dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**
- **da perdite occulte d'acqua:**
  - **per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini;**
  - **per rottura di impianti a vista (come, ad esempio, quelli non interrati o quelli annegati all'interno di**

un conglomerato cementizio);
- **notificate dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza del consumo.**

Limiti	Somma Assicurata Ufficio e/o Contenuto indicata in polizza
Sottolimiti specifici per ciascuna delle voci dalla lettera b. alla lettera g.	Limite massimo per anno indicato in polizza
Franchigia	Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)

Limiti specifici per spese di primo intervento:

Limite	Indicato in polizza per singolo sinistro

Limiti specifici per perdite occulte d'acqua:

Indennizzo	per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente.
Limite	Indicato in polizza per anno assicurativo

7. RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO - ACQUA E GAS

Se acquistato l'Incendio dell'Ufficio, la Società indennizza inoltre le spese sostenute per:

a. la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte dell'Ufficio assicurato allo scopo di ricercare ed eliminare **la causa** che ha dato origine al danno da acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.
Per le **Tubature interrate** la garanzia si intende operante anche in assenza di danno materiale diretto a cose assicurate e non, proprie o di terzi;

b. la demolizione e ripristino degli impianti e di parte dell'Ufficio assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione di una dispersione di gas dagli impianti di competenza a servizio dell'Ufficio assicurato.
La dispersione di gas dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell'Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura.

Limiti	Limite per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza Per tubature interrate: Limite per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza
Franchigia	indicata in polizza *Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua.*

8. DANNI ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO

Se acquistato l'Incendio del Contenuto dell'Ufficio, la Società indennizza i danni materiali e diretti a:

a. Documenti, Valori **(escluso Denaro);**

b. Apparecchiature, supporti dati in genere, e altri strumenti professionali in genere comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;

durante il **trasporto, l'utilizzo e temporanea custodia,** in luoghi diversi dall'Ufficio assicurato, **purché causati da un evento garantito dalla presente Sezione INCENDIO.**

La presente garanzia opera a Primo Rischio Assoluto indipendente dalla forma di garanzia prescelta.

LIMITAZIONI
Per quanto indicato alla lettera b. la garanzia opera a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;

Limite	Indicato in polizza per anno assicurativo
Franchigia	indicata in polizza

ESCLUSIONI
Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, danneggiati o andati distrutti dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi sopra indicati alla lettera b.

9. FENOMENO ELETTRICO

Sono garantiti i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell'Ufficio e/o del Contenuto, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.

Nel caso l'Assicurato sia il conduttore/locatario dei locali dell'Ufficio e abbia acquistato ed installato a proprie spese dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici a servizio dell'Ufficio, fissi per natura e destinazione d'uso, la garanzia opera anche quando non acquistato l'Incendio dell'Ufficio.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, indipendentemente dalla forma di garanzia scelta.

LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:

- **causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;**
- **i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.**

Limiti	Somma assicurata indicata in polizza alla voce Fenomeno Elettrico
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

LIMITAZIONI PARTICOLARI
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile quando si trovino all'esterno dell'Ufficio, fermo il limite della somma assicurata Fenomeno elettrico, la Società non sarà tenuta a pagare importi superiori al limite di indennizzo previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'ufficio".

Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

NOTA BENE:
Qualora sulla scheda di polizza non sia prevista uno scoperto espresso in percentuale, l'importo dell'eventuale minimo scoperto deve intendersi come franchigia.

ESCLUSIONI
Sono inoltre **esclusi:**

- **i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;**

ART. IN2 ALTRE SPESE E ONERI SEMPRE COMPRESI

La Società riconosce inoltre, **in eccedenza alle somme assicurate per incendio dell'Ufficio e/o Contenuto,** le spese e oneri di seguito indicati, sostenuti **in conseguenza di sinistri indennizzabili a norma delle garanzie della presente sezione INCENDIO.**

1. DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
La demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro.

Limiti	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza

2. TRASLOCO
La rimozione, il trasloco e deposito del Contenuto assicurato dell'Ufficio reso inagibile a seguito di sinistro, **per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali.**

Limiti	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza

3. ONERI DI RICOSTRUZIONE
Le spese che si dovessero sostenere per i seguenti oneri:

a. di urbanizzazione;
b. di riprogettazione dell'Ufficio assicurato e la direzione dei lavori di ricostruzione;
c. di adeguamento, intesi come quelli necessari alla ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro;
d. notarili per il riacquisto di un nuovo Ufficio a seguito della distruzione di quello assicurato, **nel caso in cui non si proceda alla sua ricostruzione.**

Limiti	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza

4. ONORARI DEI PERITI
Gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito.
La garanzia è prestata per sinistri di importo indennizzabile superiore a 10.000 euro.

Limiti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro

5. PERDITA PIGIONI
La perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Ufficio Assicurato sia locato a terzi, per il **periodo strettamente necessario** al suo ripristino.

Limiti	Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione

6. RIPRISTINO - RIFACIMENTO DOCUMENTI E ARCHIVI

Le spese e gli oneri **necessari ed effettivamente sostenuti** per il rifacimento di Documenti, e il reinserimento manuale o meccanico di dati in registri e archivi, banche dati, **in formato cartaceo** andati perduti o danneggiati.

Limiti	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo 5.000 euro

7. INDENNIZZO SPECIALE

Una indennità aggiuntiva per la mancata fruibilità totale o parziale dei locali dell'Ufficio assicurato e per il fermo totale o parziale dell'Attività professionale in essi svolta. **Tale somma sarà riconosciuta solo a seguito di danni indennizzabili di importo superiore a 10.000 euro.**
La garanzia opera con le seguenti limitazioni:

Limiti	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro.

ESCLUSIONI
L'indennità di cui sopra non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.

ART. IN3 RISCHIO LOCATIVO

NOTA BENE:
Questa garanzia si intende operante qualora risulti compresa sulla scheda di polizza **ed è acquistabile in alternativa all'Incendio dell'Ufficio, nei casi in cui l'attività dell'Ufficio sia svolta dagli Assicurati all'interno di locali presi in locazione.**

La Società, **in caso di responsabilità degli Assicurati***, risarcisce i danni materiali all'Ufficio relativamente ai locali tenuti in locazione e direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo - **sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.**

Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata all'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", lettera A - punto 2, se la somma assicurata risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dei locali.
**Ai sensi degli articoli:*
a) Art. 1588 c.c. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
b) Art. 1589 c.c. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE - ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la garanzia aggiuntiva illustrata di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti qualora risultino comprese sulla scheda di polizza.

ART. IN-A RICORSO TERZI

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti:

- cagionati a terzi;
- a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza in relazione alla Sezione Incendio.

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti da:

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose di terzi;
- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività di terzi di tipo industriale, commerciale, agricolo o di servizi.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato deve immediatamente:

- **informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Le spese giudiziali per resistere all'azione del danneggiato sono a carico della Società nel limite del quarto della somma assicurata nelle modalità previste dall'art. 1917 c.c. terzo comma.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", lett. A, punto 2.

LIMITAZIONI: la garanzia opera con i seguenti limiti:

Copertura	sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza
Limiti	10% del massimale per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose di terzi

ESCLUSIONI: QUALI TERZI?

Non sono considerati terzi:

a. il Contraente, l'Assicurato;
b. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente al suo nucleo familiare o con lui convivente;
c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
d. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 c.c. e L. n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b.

ESCLUSIONI: QUALI DANNI?

La garanzia non opera per i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione INCENDIO, sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.

ART. IN4 FORMA E TIPO DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri, scelti dal Contraente e indicati in polizza:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto.
2. Tipo di garanzia: Valore a nuovo.

ART. IN5 BENI PARTICOLARI

1. **Se assicurato il Contenuto dell'Ufficio le garanzie operano anche per collezioni, gioielli, preziosi, e valori, anche di proprietà dei singoli Assicurati.**

Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro)	nel limite del 20% della somma assicurata Contenuto massimo 20.000 euro per anno assicurativo
Denaro	massimo 2.000 euro per anno assicurativo.
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi	nel limite del 10% della somma assicurata Contenuto

2. **Le Garanzie si intendono estese al Contenuto, se assicurato, riposto in Dipendenze e pertinenze non comunicati. Sono esclusi Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori.**

Fermi i limiti, scoperti o franchigie previsti dalle singole garanzie acquistate, per i beni riposti nelle sole dipendenze non comunicanti la Società risarcirà i danni come segue.

Limiti	20% della Somma assicurata Contenuto
Massimo	10.000 euro per anno assicurativo

3. **Beni in Leasing**

Qualora i beni assicurati siamo garantiti anche da polizza Leasing emessa espressamente a tal fine, in caso di sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione INCENDIO che coinvolga tali beni, la presente polizza sarà operante:
- a primo rischio per l'intero ammontare dell'indennizzo, qualora la polizza Leasing risulti per qualche motivo non operante;
- a secondo rischio **per la parte di indennizzo eccedente a quanto dovuto ed effettivamente liquidato dalla polizza Leasing;**

al netto di eventuali franchie o scoperti e nei limiti indennizzo previsti dalla presente polizza per le varie tipologie di oggetti assicurati e loro collocamento.

Si precisa che la forma di garanzia di questa clausola rimane comunque quella scelta dal Contraente per la presente polizza.

ART. IN6 TRASLOCO DELL'UFFICIO

In caso di trasloco dell'Ufficio indicato in polizza, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell'Ufficio indicato in polizza, sia in quello nuovo, **per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.**

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione la garanzia si intenderà operante **esclusivamente** nella nuova ubicazione.

ART. IN7 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, le garanzie della presente sezione si intendono valide per gli Uffici **ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.**

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Di seguito sono riassunte le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione INCENDIO presentate finora in questa sezione dedicata.

ART. IN8 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO:
Sono esclusi:

1. **danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;**
2. **danni derivanti da precarie condizioni di statica e manutenzione degli Uffici indicati in polizza;**
3. **danni di furto (salvo quanto previsto all'art. IN1 "Oggetto della garanzia" al punto 3. "Danni da Furto"), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;**
4. **danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;**
5. **i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione INCENDIO;**
6. **rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere;**
7. **i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.**

LIMITAZIONI DI GARANZIA:
Sono esclusi i danni:

8. **da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;**
9. **da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;**
10. **da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'Ufficio da qualsiasi evento originati;**
11. **da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;**
12. **da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;**
13. **da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;**
14. **da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l'Ufficio;**
15. **da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto alla lettera a. del paragrafo ULTERIORI INDENNIZZI dell'Art. IN1 "Oggetto della garanzia";**
16. **da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;**
17. **da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;**
18. **da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;**
19. **da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;**
20. **da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;**
21. **direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
22. **a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
23. **da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**

24. verificatisi all'esterno dell'Ufficio assicurato, salvo quanto indicato all'Art. IN1 "Oggetto della garanzia", al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio";
25. indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto dall'Art. IN2 "Altri oneri e spese sempre operanti", punto 5 e 6, e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. IN-A "Ricorso terzi", se acquistata.

Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. IN9 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE	
TIPOLOGIA DI BENI	**LIMITI DI INDENNIZZO**
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro)	20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Contenuto
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA		
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
1. Rottura di Lastre	Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza	Franchigia indicata in polizza
2. Rimpiazzo del combustile	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto - a) furto di fissi ed infissi	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto - b) guasti cagionati dai ladri	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - limite generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - per tende frangisole	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - per grandine su Fragili e Pannelli solari (fotovoltaici e termici)	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
5. Atti vandalici e terrorismo	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
6. Danni da acqua - a. Danno generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio /	

contraente AREUS AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA
polizza n. 732054395 versione n. 1

	contenuto indicata in polizza	Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)
6 - b. danni da fuoriuscita da elettrodomestici	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	
6 - c. danni da gelo		
6. - d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti		
6. - e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali		
6. - f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione		
6 - g. Danni da rottura di tubature interrate		
6. Danni da perdite occulte d'acqua	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente)	Non prevista
7. Ricerca e riparazione del guasto - Acqua e GAS - Spese di primo intervento	Nel limite per sinistro indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza *Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua.*
7. Ricerca e riparazione del guasto - Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell'Ufficio	Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza	
8. Danni all'esterno dell'ufficio	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
9. Fenomeno elettrico	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio pari al limite previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio"	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
ART. IN2 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI		
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista
2. Trasloco	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
3. Oneri di ricostruzione	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
4. Onorari dei periti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro	
5. Perdita pigioni	Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione	
6. Ripristino - rifacimento Documenti e archivi	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro	
7. Indennizzo speciale	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di	

	polizza Con il massimo di 10.000 euro.	
(garanzia aggiuntiva) ART. IN-A RICORSO TERZI		
Ricorso terzi	Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza	Non prevista
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose	10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza	

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI

EVENTI CATASTROFALI

In questa sezione vengono indicate le garanzie che tutelano l'Ufficio e il suo contenuto in caso di gravi calamità naturali come un terremoto, una inondazione, una alluvione o un allagamento da evento atmosferico.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. CT1 TERREMOTO

Questa garanzia è valida solo se acquistata e se risulta compresa in polizza.

OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati (Ufficio/Contenuto) per effetto di terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.

Copertura	somma assicurata Ufficio/Contenuto con i limiti di indennizzo indicati in polizza
Scoperto	10% del danno
danni all'Ufficio	con il minimo indicato in polizza
danni a Contenuto	con il minimo indicato in polizza

ESCLUSIONI
In nessun caso la Società risponde dei danni:
- **se l'Ufficio** indicato in polizza **non è a norma** con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso o ad eventuali obblighi di legge vigenti al momento dell'ultima ristrutturazione del medesimo che abbia comportato la manutenzione delle strutture portanti;
- al Contenuto assicurato, nel caso in cui l'evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all'Ufficio indicato in polizza.

ART. CT2 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO

Questa garanzia è valida solo se acquistata e se risulta compresa in polizza.

OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società risponde dei danni subiti dai beni assicurati (Ufficio/Contenuto) per effetto di:
a. inondazione;
b. alluvione;
c. allagamento causato da eventi atmosferici;

a condizione che detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non, posti nelle vicinanze.

I fenomeni di inondazione, alluvione e allagamento verificatisi nelle 168 ore successive all'evento, sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.

Copertura	somma assicurata Ufficio/Contenuto con i limiti di indennizzo indicati in polizza
Scoperto danni a Abitazione danni a contenuto	10% del danno con il minimo indicato in polizza con il minimo indicato in polizza

ART. CT3 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE

La garanzia comprende, in eccedenza alla Somma Assicurata Ufficio/Contenuto, anche le seguenti prestazioni:

1. spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;
2. spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
3. oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
4. onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente al disposto dell'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno" e dell'Art. SU8 "Come agiscono i periti", nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Le suddette prestazioni sono sempre operanti, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi Assicurati con la presente sezione, con i seguenti limiti:

Limite complessivo per tutti i punti 1.2.3.4.	20% dell'indennizzo liquidabile
Di cui per il Punto 4. Limite	5% dell'indennizzo liquidabile Con il massimo di 5.000 euro per sinistro

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto di seguito riportato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente sezione EVENTI CATASTROFALI.

ART. CT4 FORMA E TIPO DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto **(così come indicato in polizza)**;
2. Tipo di garanzia: valore a nuovo.

ART. CT5 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, le garanzie della presente sezione si intendono valide per **gli Uffici ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.**

contraente AREUS AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA

polizza n. 732054395 versione n. 1

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito riportato deve intendersi applicabile a tutte le garanzie della presente sezione EVENTI CATASTROFALI.

ART. CT6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

1. ESCLUSIONI DI RISCHIO:

Sono esclusi i danni:

1. **a fabbricati abusivi;**
2. **da precarie condizioni di statica e manutenzione dell'Ufficio assicurato o del Fabbricato che lo ospita;**
3. **da inagibilità di fabbricati dichiarata con ordinanza dell'autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto, inondazione, alluvione, allagamento);**
4. **provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati;**
5. **da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;**
6. **alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.**

2. LIMITAZIONI DI GARANZIA:
Sono esclusi i danni:

7. **da eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti dall'Art. CT2 "Inondazione, alluvione, allagamento";**
8. **da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell'inondazione e/o alluvione;**
9. **da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;**
10. **da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
11. **da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);**
12. **da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;**
13. **indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti;**
14. **da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;**
15. **danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.**

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. CT7 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	SCOPERTO PER SINISTRO
ART. CT1 TERREMOTO		
Terremoto	somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto
ART. CT2 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO		
Inondazione, alluvione e allagamento	somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto
ART. CT3 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE		
1. Spese demolizione e sgombero residui	20% dell'indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.). Punto 4. onorari di consulenti, periti, ingegneri: limite pari al 5% dell'indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro.	non prevista
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto		
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione		
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri		

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'UFFICIO

QUANDO SEI RESPONSABILE PER IL TUO UFFICIO

Ci sono casi in cui nell'Ufficio in cui si svolge un'attività si provoca un danno a terzi.
Le garanzie illustrate nella presente sezione tutelano il patrimonio dell'Assicurato in caso di possibili danni provocati a terzi e conseguenti richieste di risarcimento.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

(valida solo se acquistata e indicata come compresa sulla scheda di polizza)

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. RCT1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società, **sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie ivi indicati,** tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per:

- **morte e lesioni personali;**
- **distruzione o deterioramento materiale di cose;**

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla **proprietà e/o conduzione** dell'Ufficio e del relativo Contenuto.
La garanzia è estesa alle eventuali parti comuni ad esso riferite/collegate, inclusi:

- **giardini con piante (compresi alberi ad alto fusto);**
- **aree private esterne non equiparabili a strade a uso pubblico;**
- **recinzioni, porte e cancelli anche azionati elettronicamente;**
- **impianti tecnici fissi a servizio dei fabbricati o dei locali compresi ascensori o montacarichi;**
- **attrezzature fisse sportive e/o ludiche, escluse le piscine;**
- **antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate o non);**
- **spazi per il parcheggio e/o la sosta di veicoli.**

L'assicurazione opera, congiuntamente o disgiuntamente, per la Proprietà e/o Conduzione dell'Ufficio sulla base di quanto indicato nella scheda di polizza e comprende anche il fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

DANNI COPERTI: ESEMPI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assicurazione comprende, con riferimento all'Ufficio assicurato, i danni derivanti da:

A. **tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;**
B. **esecuzione, da parte degli addetti dell'Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione e pulizia;**
C. **committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;**

D. organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stage; ai fini della garanzia di polizza, i partecipanti alle suindicate attività sono equiparati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'Assicurato;
E. danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi parcheggiati in garage, rimesse, parcheggi di pertinenza dell'Ufficio, con esclusione dei danni da furto e da incendio, alle cose in essi contenute, e di quelli da mancato uso;
F. utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o degli enti assicurati;
G. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari ovunque installati con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. (Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori);
H. partecipazione a mostre, esposizioni, compreso il rischio derivante dall'eventuale allestimento e smontaggio degli stand;
I. utilizzo di cani da guardia;
J. proprietà e gestione di distributori automatici di bevande e simili, propri o di terzi, nonché dalla proprietà e gestione di aree ristoro in genere;
K. operazione di prelievo e consegna e di Documenti in genere presso l'Ufficio e presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e dei danni alle cose formanti l'oggetto di tali operazioni;
L. danni fisici, escluse le malattie professionali, subiti dai dipendenti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione all'INAIL, purchè il danno non si sia manifestato durante la partecipazione dei dipendenti medesimi a lavori per la cui esecuzione sia richiesta l'assicurazione obbligatoria di legge;
M. morte e per le lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, delle persone non dipendenti che prestano collaborazioni coordinate continuative, collaborazioni occasionali, attività di praticantato o delle persone incaricate dell'esecuzione dei servizi domestici;
N. fatti sia dei familiari coadiuvanti che dei dipendenti dell'Assicurato, nonchè delle persone non dipendenti che prestano collaborazioni coordinate continuative, collaborazioni occasionali, attività di praticantato o delle persone incaricate dell'esecuzione dei servizi domestici.

NOTA BENE:
Per la committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), la garanzia opera **a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori**, in conformità a quanto disposto dal Decreto stesso, e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p.

ART. RCT2 AZIONI DI RIVALSA

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS a causa di infortunio subito da un terzo.

ESCLUSIONI
Si precisa che eventuali azioni di regresso e/o di surroga, esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano in copertura.

ART. RCT3 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'Art. RCT7 "Esclusioni e limitazioni", punto 16, l'assicurazione comprende i danni, cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose,

- **conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo,**
- **congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.**

Copertura	Nel limite del massimale indicato in polizza

Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

ART. RCT4 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'Art. RCT7 "Esclusioni e limitazioni", punto 17, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di terzi, **purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza.**

Copertura	Nel limite del massimale indicato in polizza
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

ART. RCT5 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA E RIGURGITO FOGNATURE

A parziale deroga dell'Art.RCT7 "Esclusioni e limitazioni", punto 27, l'assicurazione copre per i danni cagionati a terzi

- **da spargimento di acqua e rigurgito di fognature,**
- **conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio dell'Ufficio indicato nella scheda di polizza, come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento, anche causati dal gelo**

Copertura	Nel limite del massimale indicato in polizza
Scoperto	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

2 - GARANZIA AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia, a fronte di un aumento del premio, che sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il premio.

ART. RCT-A DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'Art.RCF9 "Esclusioni e limitazioni" - punto 11, l'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Copertura	Nel limite indicato in polizza

ESCLUSIONI
Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

NOTA BENE:
Saranno considerati un unico sinistro i danni da incendio, esplosione e scoppio dovuti ad una stessa causa iniziale che si sviluppino per propagazione delle fiamme.
Qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" della polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la garanzia di cui al presente articolo interverrà per la parte di danno eccedente la copertura di "Ricorso terzi", fermi in ogni caso i limiti di indennizzo previsti nella scheda di polizza per ciascuna garanzia.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.

ART. RCT6 AMBITO VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCT7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

A seguire sono elencate le limitazioni/esclusioni dall'assicurazione applicabili a tutta la Sezione "Responsabilità Civile verso Terzi".

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. **alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;**
2. **alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;**
3. **alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;**
4. **alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;**
5. **da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;**
6. **cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti;**
7. **dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;**
8. **verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.**

LIMITAZIONI

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

9. **asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti a:**
   - **attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;**
   - **uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;**
10. **atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;**
11. **cose altrui, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva Art. RCT-A "Danni da Incendio", se acquistata;**
12. **esplodenti: detenzione e/o impiego;**
13. **emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;**
14. **furto, smarrimento, errata consegna;**
15. **incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;**
16. **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di**

sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. RCT3 "Danni da inquinamento accidentale";

17. **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. RCT4 "Danni da interruzione e sospensione attività";**
18. **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia", al punto C.;**
19. **operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;**
20. **opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori.**

Sono esclusi i danni direttamente o indirettamente causati da:

21. **atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;**
22. **accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.**

Sono esclusi inoltre i danni:

23. **a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
24. **causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
25. **derivanti da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;**
26. **da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;**
27. **da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, salvo quanto previsto all'Art. RCT5 "Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature";**
28. **da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;**
29. **da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali in genere;**
30. **da esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari, diverse da quella indicata in polizza.**

NOTA BENE:

Nel caso di assicurazione riguardante Studi o Uffici o ambulatori inerenti attività mediche o sanitarie in genere, si intendono esclusi i danni derivanti o causati da:

31. **mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature elettromedicali o presidi medici-chirurgici;**
32. **insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell'attività medico/sanitaria svolta all'interno di essi;**
33. **somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;**
34. **mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;**
35. **malfunzionamento/errata manutenzione di impianti tecnologici - anche se fissi - espressamente destinati ad attività sanitaria ed installati o inerenti i locali adibiti ad ambulatorio o a studio medico;**
36. **mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.**

Inoltre, la Società non è tenuta a:

- **prestare la copertura;**

- **indennizzare sinistri;**
- **fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;**

se la copertura, l'indennizzo o la prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. RCT8 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

NON SONO CONSIDERATI TERZI:

a. **il coniuge, i genitori, i figli** dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro **parente o affine** con lui **convivente**;
b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
c. le persone che, essendo in **rapporto di dipendenza** con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. RCT9 FRANCHIGIA DI SEZIONE

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro con danni a cose, previa detrazione dell'importo minimo in euro della franchigia indicata nella scheda di polizza anche in deroga ad importi inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza.
Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

ART. RCT10 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.**

ART. RCT11 MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se acquistata, **la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).**

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. RCT 12 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. RCT1 RISCHI ASSICURATI		
Danni a cose - Intera Sezione	Massimale indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza
Danni da inquinamento	Nel limite del massimale indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da interruzioni di attività	Nel limite del massimale indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da spargimento d'acqua	Nel limite del massimale indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
ART. RCT-A (Garanzia aggiuntiva) DANNI DA INCENDIO		
Danni da incendio	Nel limite indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(valida solo se acquistata RCT e indicata come compresa sulla scheda di polizza)

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. RCO1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SOGGETTI ASSICURATI

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, **per soggetti assicurati devono intendersi:**

- **il singolo libero professionista titolare dell'attività professionale;**
- **negli studi professionali: Il Contraente e i liberi professionisti nominativamente indicati in polizza che esercitano l'attività professionale;**
- **nelle Società di Professionisti: i soci liberi professionisti nominativamente indicati in polizza che esercitano l'attività professionale.**

COSA ASSICURO

Sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza, sono in copertura gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, addetti all'Ufficio e assicurati ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965, compresi i lavoratori parasubordinati (Art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000).

Danno Biologico: sono altresì compresi in garanzia i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D.lgs. n°38 del 2000, subiti dai prestatori di lavoro suindicati per morte e lesioni personali da infortunio **previa applicazione della specifica franchigia indicata in polizza per ciascun infortunato o deceduto.**

La garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della L. n° 222 del 1984.

L'Assicurato deve essere in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i familiari coadiuvanti e i soci dell'Assicurato sono equiparati ai dipendenti.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS.

ESCLUSIONI
Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.

2 - GARANZIA AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia, abbinandola alle altre garanzie comprese nella presente Sezione, a fronte di un aumento del premio.
La garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RCO-A MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga all'Art. RCO3 "Esclusioni e limitazioni", punto 16., la garanzia è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.

La garanzia vale se:
1. **le malattie si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di inizio della polizza**
2. **e in conseguenza di fatti colposi originatisi durante il periodo dell'assicurazione e/o nei sei mesi precedenti alla data di effetto del contratto, sempreché vengano denunciati alla Società in corso di contratto.**

Per le malattie professionali, il limite di indennizzo indicato in polizza rappresenta l'esborso massimo della Società per ogni tipo di malattia professionale, qualunque sia il numero dei danneggiati e per anno assicurativo.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ESCLUSIONI
- **asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;**
- **sindrome da immunodeficienza acquisita;**
- **malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).**

LIMITAZIONI
L'assicurazione inoltre non vale per:
- **i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;**
- **le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in**

cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;

- **le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicati sulla scheda tecnica di polizza.**

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione RESPONSABILITÀ CIIVLE PRESTATORI LAVORO (R.C.O.), sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.

ART. RCO2 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per il mondo intero.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCO3 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i danni:

1. **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
2. **causati da impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili;**
3. **causati da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco;**
4. **causati da campi elettromagnetici;**
5. **relativi a casi di encefalite spongiforme o sindromi affini;**
6. **consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.**

LIMITAZIONI DI GARANZIA
Sono esclusi i danni derivanti da:

7. **incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;**
8. **detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera F. relativamente al servizio di vigilanza);**
9. **asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;**
10. **trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;**
11. **violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;**
12. **atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;**
13. **umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;**
14. **organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;**
15. **emissione di onde e/o campi elettromagnetici;**
16. **conseguenti a malattie professionali, salvo quanto indicato dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. RCO-A "Malattie Professionali", se acquistata.**

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. RCO4 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. RCO1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE		
RCO - Danno Biologico	Nel limite del massimale di RCO indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
ART. RCO-A (Garanzia aggiuntiva) MALATTIE PROFESSIONALI		
Malattie Professionali	Con il limite di indennizzo indicato in polizza	Non prevista

SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

"COSA FARE IN CASO DI"

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione vengono indicate le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la liquidazione, oltre alla gestione delle emergenze.

MODULO UFFICI

1 - INCENDIO, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, EVENTI CATASTROFALI, FURTO - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SU1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - NORME DI BASE

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:

1. **Fare il possibile per evitare che il danno si aggravi.**
   In particolare, in caso di furto, scippo, rapina, estorsione, truffa,
   - attivarsi per recuperare i beni sottratti **adottando** e predisponendo, se opportuno, i mezzi strettamente necessari atti a conservare e custodire i beni illesi e quelli parzialmente danneggiati **fino al primo sopralluogo** del perito incaricato dalla Società e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso.
2. **Conservare le tracce del sinistro:**
   - fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società
   - per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso
3. **Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso.**
   In caso non fossero immediatamente disponibili, mettere a disposizione quelli ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio:
   - documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali,
   - registri,
   - fotogrammi,
   - dichiarazioni testimoniali.
4. **Denunciare la distruzione o la sottrazione di eventuali titoli di credito:**
   - anche al debitore,
   - tempestivamente e nel più breve tempo possibile;

e intraprendere, se possibile, la procedura di ammortamento.

NOTA BENE:
Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno a seguito di sinistro sono a carico della Società, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, inclusi i casi in cui:

- l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, superi la somma assicurata,
- non si sia raggiunto lo scopo,

salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente ai sensi dell'articolo 1914 c.c..

PERDITA DELL'INDENNIZZO
L'inadempimento degli obblighi di avviso o di salvataggio prescritti rispettivamente dall'art. 1913 e dall'art. 1914 c.c. possono determinare la perdita dell'indennizzo (art. 1915 c.c.), in misura:

- parziale, se l'inadempimento è colposo;
- totale, se l'inadempimento è doloso.

ART. SU2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - GARANZIA AGGIUNTIVA: "RICORSO TERZI"

Quanto di seguito indicato nel presente articolo è valido solo se per la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. IN-A "Ricorso terzi", della sezione INCENDIO, se acquistata).

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:

1. **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità**, senza essersi preventivamente consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
2. **trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario, relativo agli eventi assicurati, a lui notificato.
3. **collaborare con la Società** per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
4. **produrre la documentazione** in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente acquisibile dal medesimo;
5. **comparire in giudizio** a semplice richiesta della Società, qualora la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ragionevolmente ritenuta dalla Società utile e necessaria per la difesa.

Se il Contraente o l'Assicurato non adempiono a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

ART. SU3 COME DENUNCIARE IL SINISTRO

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:

1. **Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.) in una delle seguenti modalità:**
   - **Comunicando per iscritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società:
     - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
     - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
     - il nominativo di eventuali testimoni;
     - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
     - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
     - il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
   - **Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro - Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**
2. **Nei 25 giorni successivi al primo avviso bisogna:**
   - **fornire,** se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;
   - **inviare** copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente.

contraente AREUS AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA
polizza n. 732054395 versione n. 1

3. **In caso di sospetto reato, bisogna fare denuncia all'autorità.**
   Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato:
   - è **necessario** denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo,
   - con una descrizione **il più possibile** particolareggiata
   - e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare convivente, un dipendente o un collaboratore.

COSA FARE IN CASO COESISTANO PIÙ ASSICURAZIONI?
Bisogna avvisare ciascun assicuratore: in sostanza se ci fossero più assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare quanto avvenuto ai rispettivi interlocutori, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore

ART. SU4 CRITERI PER DETERMINARE IL VALORE DEI BENI ASSICURATI E L'AMMONTARE DEL DANNO

La determinazione del valore dei beni assicurati e del danno dipende direttamente dalla forma e dal tipo di garanzia scelti dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto e indicati in polizza.

La forma e il tipo di garanzia scelte per il fabbricato e/o il contenuto sono operanti anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

A - SE VIENE SCELTA LA FORMA DI GARANZIA A VALORE INTERO

1. Il valore dei beni assicurati al momento del sinistro e l'ammontare del danno vengono determinati secondo il tipo di garanzia valore a nuovo.
2. Se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni così stimato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro (art. 1907 c.c.).

TOLLERANZA
A parziale deroga di quanto sopra previsto, non si procede alla riduzione dell'indennizzo se la somma assicurata maggiorata del 15% è superiore o uguale al valore dei beni assicurati al momento del sinistro.
Se la somma assicurata maggiorata è inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore dei beni assicurati al momento del sinistro.
Non sono possibili compensazioni tra le somme assicurate sui diversi beni assicurati (ad esempio tra somma assicurata dell'Ufficio e somma assicurata del Contenuto).
Per sinistri il cui indennizzo complessivo non superi 5.000 euro non si terrà conto di quanto indicato nell'articolo 1907 c.c..

B - SE VIENE SCELTA LA FORMA DI GARANZIA PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

3. La Società risponde del danno sino alla concorrenza della somma assicurata,
   - indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati al momento del sinistro
   - senza applicare la regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 c.c..
4. Eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato spettano all'Assicurato.

ART. SU5 COME VALUTARE IL DANNO ALL'UFFICIO E/O AL SUO CONTENUTO

PER L'UFFICIO:

Il danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire o ripristinare **a nuovo** le parti interamente distrutte o quelle parzialmente danneggiate.
Per la liquidazione del danno si procede con le seguenti modalità:

1. il danno viene liquidato sulla base del **valore allo stato d'uso**, ossia determinando il costo per ricostruire o ripristinare le parti distrutte o quelle parzialmente danneggiate, dedotti:
   - il valore di eventuali recuperi,

ESTENSIONE

Per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche, **solo se acquistata la relativa Sezione**, sarà riconosciuto il valore a nuovo anche se acquistate nuove oltre i 2 anni, fino ad un massimo 5 anni. **Oltre i 5 anni verrà riconosciuto il solo valore allo stato d'uso.**

Inoltre, esistono limitazioni per l'indennizzo anche di:

Gioielli e preziosi oggetti d'arte	si stima il valore allo stato d'uso al momento del sinistro
Titoli di credito	Se non diversamente stabilito, la Società ne ripagherà il valore dopo le rispettive scadenze, se previste. Il valore è dato dal valore nominale. L'Assicurato dovrà restituire l'indennizzo ricevuto in caso i titoli di credito siano divenuti inefficaci a seguito della procedura di ammortamento. Per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria
Collezioni, asportate o danneggiate parzialmente	La Società indennizza il valore dei soli pezzi danneggiati o rubati, escluso il conseguente deprezzamento dell'intera collezione.

ART. SU6 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE

La verifica dello stato delle cose assicurate e l'eventuale visione di fatture o altra documentazione avverrà previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

ART. SU7 CHI VALUTA IL DANNO

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti, anche con l'ausilio di tecnologie connesse.

Ogni parte può richiedere di demandare la determinazione del danno a un collegio di periti (come indicato all'Art. SU8 "Come agiscono i periti").

La valutazione del danno dovrà essere comunque svolta secondo i criteri evidenziati garanzia per garanzia, determinando il danno separatamente per ogni singolo bene assicurato.

Per quantificare il danno indennizzabile, sull'ammontare complessivo del danno calcolato secondo quanto indicato all'Art. SU5 "Come valutare il danno all'Ufficio e/o al contenuto", per ogni sinistro vengono applicati gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo indicati in polizza.

ART. SU8 COME AGISCONO I PERITI

1. **Cos'è il Mandato peritale**
   Se una parte lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti, che si riunisce nel comune in cui si trova l'Ufficio assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.
   Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

2. **Contenuto del mandato**
   I periti:
   - indagano sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso e sulla modalità del

sinistro;
- verificano le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto;
- accertano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro;
- procedono alla stima del danno subito, comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero.

3. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale, redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti, nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime.

I risultati della perizia raggiunti a maggioranza sono vincolanti tra le parti, anche se il perito da ciascuna di esse nominato non abbia sottoscritto il verbale invece firmato dai restanti periti.
Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.

ART. SU9 RECUPERO TOTALE O PARZIALE DEI BENI RUBATI

Quanto di seguito indicato nel presente articolo è valido solo a seguito di sinistro indennizzabile a norma della Sezione FURTO, o di Furto indennizzabile a norma della Sezione "Apparecchiature elettriche ed elettroniche", se acquistate.

COSA AVVIENE SE LE COSE RUBATE VENGONO RECUPERATE, IN TUTTO O IN PARTE?

1. **Appena avuta notizia** l'Assicurato e/o il Contraente deve darne comunicazione alla Società.
2. Se il danno è stato indennizzato **integralmente,** le cose recuperate diventano di proprietà della Società.
3. Se il danno è stato indennizzato **solo in parte,** il valore delle cose recuperate sarà suddiviso **in parti uguali** tra l'Assicurato e la Società.
4. L'Assicurato può trattenere i beni recuperati, rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo.
5. L'Assicurato può decidere di lasciare alla Società le cose rubate se queste vengono ritrovate **dopo 45 giorni** dalla denuncia, anche nel caso in cui il danno non sia stato integralmente rimborsato.

ART. SU10 GESTIONE DELLE VERTENZE E DELLE SPESE LEGALI

Quanto di seguito indicato nel presente articolo è valido solo a seguito di sinistro indennizzabile a norma della garanzia di cui all'Art. IN-A "Ricorso terzi" della Sezione INCENDIO, se acquistata.

La Società assume la gestione delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato designando, se occorre, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite** di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.
Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. SU11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, la Società garantisce all'Assicurato un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento dal perito incaricato dalla Società.

L'anticipo viene corrisposto a condizione che:

- l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro, **sulla base degli accertamenti** svolti dal perito incaricato dalla Società;
- **non siano sorte contestazioni** o ragionevoli e concreti dubbi, che dovranno essere tempestivamente formalizzati all'Assicurato, sulla indennizzabilità del sinistro;
- l'Assicurato ne abbia fatto richiesta.

L'anticipo sarà erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Assicurato.

ART. SU12 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

Denuncia del sinistro
La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro
La Società, si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

Il limite dei 45 giorni per la liquidazione del sinistro non si applica alle spese sostenute dall'Assicurato per evitare o diminuire il danno, che ai sensi dell'art. 1914 c.c. rimangono a carico della Società anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

NOTA BENE:
Laddove sia stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contrente e/o dell'Assicurato relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

ART. SU13 RIPARAZIONE DIRETTA *(Non operante)*

Possibilità di attivazione del servizio di "Riparazione Diretta".

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Premesso quanto stabilito dall'Art. SU1 "Obblighi in caso di sinistro - Norme di base", al momento della denuncia di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione INCENDIO per danni materiali e diretti all'Ufficio, il cui importo sia prevedibilmente **non superiore a 10.000 euro IVA esclusa**, il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di "Riparazione Diretta".

Il servizio consente al Contraente e/o Assicurato di:

- avvalersi di una ditta/artigiano specializzato **indicato dalla Società** per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi all'Ufficio;
- non sostenere esborsi per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta **a carico della Società** - che provvederà a pagare l'indennizzo dovuto a termini di polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- eliminare l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

MODALITA' DI ATTIVAZIONE

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. denunciare il sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza;
2. chiedere contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta.

Ricevuta la denuncia di sinistro, **l'Agenzia attiverà il Perito** assicurativo assegnato per zona che, ricevuto l'incarico, provvederà a:

1. contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
2. redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
3. far sottoscrivere il capitolato al Contraente/Assicurato, per accettazione;
4. indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi, se il preventivo di spesa non è superiore a 10.000 euro IVA esclusa.

Il Contraente/Assicurato, sottoscrivendo apposita delega al pagamento, autorizza la ditta o l'artigiano indicatigli dal perito:

1. ad effettuare gli interventi indicati nel preventivo;
2. ad incassare direttamente dalla Società il compenso relativo all'intero intervento.

TERMINE DEI LAVORI

Se il costo finale dell'intero intervento non supera 10.000 euro IVA esclusa, la ditta/artigiano:

1. farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori; il verbale costituisce **dichiarazione liberatoria** di non aver altro a pretendere dalla ditta/artigiano e dalla Società in relazione alle prestazioni indicate come "Oggetto della prestazione";
2. emetterà la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo, **senza alcun esborso** da parte dell'Assicurato e senza l'applicazione di franchigie/scoperti.

Se il costo finale dell'intero intervento superi invece 10.000 euro IVA esclusa o se in base alle condizioni di polizza sia applicabile la regola proporzionale, non è attivabile la procedura prevista dalla "Riparazione Diretta" e si ritiene valido quanto disciplinato dall'Art. SU5 "Come valutare il danno all'Ufficio e/o al contenuto" e all'Art. SU12 "Termine per il pagamento del sinistro".
Quindi la Società pagherà quanto dovuto direttamente all'Assicurato e si applicano eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

ART. SU14 SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRONTO INTERVENTO (EX ART. 1914 CODICE CIVILE)

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Fermo quanto stabilito dall'Art. SU1 "Obblighi in caso di sinistro - Norme di base" il Contraente e/o l'Assicurato, **in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione INCENDIO e della Sezione EVENTI CATASTROFALI per un importo superiore a 3.000 euro IVA esclusa** ha la facoltà di richiedere alla Società l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di salvataggio post sinistro.
La Società incaricherà una ditta specializzata nel salvataggio post sinistro per l'esecuzione, nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte, di tutte le attività di contenimento del danno e messa in sicurezza dell'Abitazione e/o del contenuto assicurati necessari per limitare l'entità del danno.

ESCLUSIONI

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta dall'azienda specializzata sono esclusi:

- **i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi;**
- **le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;**
- **le spese relative ad onorari di periti e la perdita delle pigioni;**
- **le spese di salvataggio relative ad eventuali parti comuni in condominio del fabbricato che ospita**

l'Abitazione assicurata, per l'importo eccedente la parte pro quota dell'Assicurato; dette spese possono essere oggetto di preventiva pattuizione separata tra la ditta specializzata e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi e/o degli altri condomini; in assenza di tale preventiva pattuizione non sarà possibile erogare il servizio;

- **le spese relative a strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.**

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN OCCASIONE DEL SINISTRO
Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può richiedere l'attivazione del "Servizio di Salvataggio Pronto Intervento" in due modi:

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi che non verranno indennizzati.
Al termine dell'intervento la ditta specializzata farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata, a termini di polizza, direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato e del perito nominato dalla Società del "Verbale di fine lavori" predisposto dalla ditta specializzata costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all'"Oggetto della prestazione".

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'UFFICIO - CHE OBBLIGHI HO?

ART. SR1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario relativo agli eventi assicurati a lui notificato;

contraente AREUS AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA

polizza n. 732054395 versione n. 1

5. **collaborare** con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

ART. SR2 COME DENUNCIARE IL SINISTRO

"COME DENUNCIO IL SINISTRO?"

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.) in una delle seguenti modalità:

- **Comunicando per iscritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società:
  - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
  - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
  - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
  - il nominativo di eventuali testimoni;
  - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
  - il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
- **Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro - Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, **il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore,** secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

ART. SR3 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, nominando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

ESCLUSIONI:
La Società **non risponde di spese** sostenute dall'Assicurato per:

- legali o tecnici che non siano da essa designati;
- multe o ammende;
- spese di giustizia penale.

ART. SR4 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

Denuncia del sinistro
La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e

motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro
La Società, si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:
Laddove sia stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contrente e/o dell'Assicurato relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel 041,5492111 – C.F. e iscr. Nel Registro Imprese di Treviso – Belluno n. 00409920584 – Partita IVA 01333530323 – Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi – www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com